

CORO DELLA POLIZIA TICINESE

REGOLAMENTO

1. Le prove del coro si svolgono generalmente ogni martedì, nelle settimane in cui non vi sono vacanze scolastiche contemplate nel calendario ufficiale del DIC. Prove supplementari o sostitutive possono essere decise dal comitato.
2. L'orario di prova è fissato dalle ore 20.15 alle ore 22.15 con una pausa di 10 minuti. Il ritrovo dei coristi è fissato 10 minuti prima dell'inizio della prova onde poter iniziare puntualmente.
3. I coristi
 - frequentano e partecipano diligentemente alle prove conformemente al regolamento,
 - promuovono, organizzano e partecipano ai concerti e manifestazioni pubbliche, private, corporative, benefiche o religiose che si incontreranno nell'anno corale,
 - faranno parte o daranno il loro apporto al comitato o alle commissioni o nei gruppi di lavoro e ne ossequeranno le decisioni,
 - elevano lo spirito di gruppo evitando critiche o atteggiamenti che potrebbero causare malumori e disarmonia,
 - accettano il repertorio musicale e partecipano al suo rinnovamento con la proposta di nuovi canti.Continui ritardi e assenze a più di 6 prove non giustificate da malattia o servizio comandato possono comportare l'esclusione da corista.
4. L'organizzazione della prova, il programma tecnico, il repertorio, e le eventuali prove di voce sono stabilite dal maestro previa consultazione con il comitato.
5. Il coro, anche se volto ad un repertorio di canti della montagna e di stampo popolare, immetterà nel repertorio tutti i canti musicalmente piacevoli o interessanti nell'esecuzione senza limiti etnici o di nazionalità.
6. I quattro portavoce fungono da tramite tra il gruppo e il comitato, favoriscono lo scambio di comunicazioni e curano i buoni rapporti all'interno del gruppo di voce assegnato.
7. Il maestro decide sulla partecipazione dei nuovi coristi alle manifestazioni pubbliche.
8. Il maestro ha facoltà di annullare una prova se ritiene insoddisfacente la presenza dei coristi all'orario d'inizio. Ha facoltà di escludere da una manifestazione il corista che, a causa di ripetute assenze o in particolare di assenza alle due prove precedenti l'esecuzione, non fosse considerato preparato.
9. È fatto divieto al corista di fotocopiare, divulgare, trattenere le partiture che riceve dal comitato.

CORO DELLA POLIZIA TICINESE

10. I familiari dei coristi, come pure i soci sostenitori, non partecipano alle trasferte ufficiali del coro se non in casi preventivamente stabiliti dal comitato.
11. Amico del coro é il titolo non vincolante che il comitato, sentito il parere dei coristi, può conferire a persone esterne al coro che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'associazione. Se il caso lo giustifica, la persona insignita del titolo di Amico del coro può diventare socio onorario.
12. Le competenze finanziarie del comitato sono da intendersi nel senso che la normale gestione (spese per corrispondenza, cancelleria, ecc.) sono di sua esclusiva competenza. Sulle spese eccezionali il comitato può decidere unicamente se si tratta di importi che non superano fr. 500.— e unicamente una volta all'anno.

Il presente regolamento interno dell'associazione "CORO DELLA POLIZIA TICINESE" è stato deciso per la prima volta dall'assemblea generale costitutiva dell'8 giugno 1993 ed è stato modificato nel corso dell'assemblea generale del 13 febbraio 2001.